



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
SERVIZIO 10 – Sezione Centrale UREGA

Palermo Prot. n. 1848 del 14.01.2015
Allegati n.

OGGETTO: Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture o di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro - Chiarimenti.

Alle Stazioni appaltanti della Sicilia

Alle Sezioni provinciali dell'U.R.E.G.A.

Loro Sedi

Con precedente circolare di questo Dipartimento, n. 6/2014, del 1 ottobre 2014, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla costituzione e al funzionamento della commissione aggiudicatrice nel caso di procedure di gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Poiché sono pervenute ulteriori richieste di delucidazioni, dalle stazioni appaltanti e dagli esperti sorteggiati per le sopracitate commissioni di gara, in ordine alla quantificazione del compenso da corrispondere ai componenti sorteggiati e sulla definizione di "seduta", si ritiene di dover precisare quanto segue.

Il combinato disposto dell'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 13 del Regolamento D.P.Reg. n. 13/2012, di esecuzione ed attuazione della predetta legge regionale, statuisce che le commissioni di gara, nel caso di gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per servizi e forniture o di lavori per importi inferiori ad euro 1.250.000,00, siano integrate da esperti sorteggiati dall'Albo di cui all'art. 8, comma 7, della citata legge regionale n. 12/2011.

Il suddetto Albo, com'è noto, è articolato in due sezioni: la A, comprendente i soggetti esperti in materie giuridiche e la B, a sua volta suddivisa in sottosezioni, comprendente i soggetti esperti in specifiche materie individuate secondo l'elenco di lavori e opere (allegato I) di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero secondo gli elenchi di servizi (allegati II A e II B) di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo decreto legislativo.

Il citato comma 9, dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2011, prevede che *Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto ... e che i compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA ed oneri riflessi.*

Con il comma 7, dell'art. 13 del regolamento D.P.Reg. n. 13/2012, si precisa che *il compenso complessivo da corrispondere per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad euro 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi; il successivo comma 8 chiarisce che, ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 [rectius 7] superi quello massimo stabilito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo.*

Come si rileva, il suddetto art. 13, comma 7, nulla prevede relativamente al compenso da corrispondere agli esperti sorteggiati nel caso di appalti per servizi o forniture diversi da quelli di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con ciò inducendo a ritenere, erroneamente che, per questa fattispecie, possa essere corrisposto un compenso complessivo pari € 10.000,00, oltre IVA ed oneri riflessi, indipendentemente dal numero delle sedute effettuate.

Tale interpretazione, senza ombra di dubbio, è da ritenere illogica oltreché iniqua.

E' di tutta evidenza che il sostantivo in "alternativa", ultimo capoverso del citato comma 7, dell'art. 13 del regolamento D.P.Reg. n. 13/2012, deve essere riferito agli appalti per servizi o forniture presi in considerazione nel precedente capoverso, cioè nel caso di gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai soggetti sorteggiati per l'affidamento di forniture e di servizi **diversi** da quelli di cui all'allegato IIA categoria 12.

Dalla lettura combinata delle suddette norme, riassuntivamente, si desume che:

- il compenso da corrispondere non va riferito all'intera commissione ma ai singoli componenti sorteggiati.
- per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi il compenso, omnicomprensivo e per ciascun componente sorteggiato, è determinato con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- per gli appalti di forniture e di servizi **diversi** da quelli di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, il compenso, omnicomprensivo e per ciascun componente sorteggiato, è determinato, **per ogni seduta**, nella misura pari pari ad euro 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi, nel limite massimo di euro 10.000,00.

Riguardo al sostantivo "seduta", utilizzato all'art. 13 del regolamento n. 13/2012, si precisa quanto segue.

La procedura di gara da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si svolge, sostanzialmente, in tre fasi.

Le fasi prima (apertura dei plichi, verifica della documentazione amministrativa e presa d'atto della documentazione tecnica) e terza (comunicazione dell'esito della valutazioni tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria) sono espletate in una o più sedute pubblica, mentre la seconda fase (verifica della conformità tecnica delle offerte e valutazione delle stesse, assegnazione dei relativi punteggi sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara) è effettuata in una o più sedute riservate.

Dalla sopraccitata elencazione delle attività si rileva la diversa natura giuridica delle "sedute", anche se svolte in una unica giornata lavorativa.

In tale caso, a ciascun componente sorteggiato va corrisposto un compenso pari a tre sedute.

E' palese la determinazione del compenso qualora le "sedute" siano effettuate in giorni diversi.

Nel caso, invece, di interruzioni e/o sospensioni di "seduta" afferente alla singola fase, come sopra individuata, svolgentesi in una unica giornata lavorativa, va corrisposto il compenso, per ciascun componente, pari ad una "seduta".

Si coglie l'occasione per precisare che l'Albo di cui al citato art. 8, comma 7, ha valenza regionale e che i sorteggi degli esperti devono essere effettuati, dalle Sezioni provinciali, tenendo conto di tutti gli iscritti nella sezione di competenza.

Si invitano le SS.AA. all'osservanza delle disposizioni normative previste dalla legge regionale n. 12/2011 e dal regolamento attuativo D.P.Reg. n. 13/2012, con particolare riguardo all'art. 8, che obbliga le stesse, qualora debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione di servizi o forniture ovvero di lavori inferiori a 1.250 migliaia di euro, ad avvalersi dell'U.R.E.G.A. per la composizione delle Commissioni di gara, anche per gli appalti di servizi che rientrano nell'allegato II b) del D.lgs n. 163/2006, stante il recepimento, con modifiche, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., sia il D.P.R. 207/10 e s.m.i., operato da legislatore regionale con l'approvazione della citata legge regionale n. 12/11.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Fulvio Bellomo)

